

TI_GERICHTE 11.2000.34 vom 10. Juli 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-07-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.34

FR: TI_GERICHTE 11.2000.34 du 10 juillet 2000

IT: TI_GERICHTE 11.2000.34 del 10 luglio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'appellato chiede, con le osservazioni, che questa Camera proceda d'ufficio all'interrogatorio formale dell'appellante, in virtù degli art. 322 lett. a e 88 lett. c CPC. La richiesta non è priva di temerarietà, ove appena si consideri che lo stesso istante, riferendosi all'analoga prova postulata dalla controparte con l'appello (di cui si dirà al consid. 6 in fine), ritiene le risposte della parte da interrogare insufficienti a rendere verosimili le affermazioni sostenute (osservazioni, pag. 2). Sia come sia, davanti al Pretore l'istante non ha postulato l'interrogatorio formale della moglie (verbale del 18 novembre 1999) e non vi è ragione di supplire a tale omissione in questa sede. Il principio inquisitorio imposto dal diritto federale in materia di filiazione è destinato in primo luogo a tutelare gli interessi del figlio minore, non quelli del genitore (Rep. 1995 pag. 143). Nuove prove potrebbero essere assunte – eccezionalmente – ove servissero a ridefinire il fabbisogno del figlio _____, e per di più verso l'alto. Ciò non è il caso nella fattispecie, l'appellato chiedendo l'interrogatorio formale della moglie solo per rimettere in discussione il fabbisogno di lei, non quello del figlio.

E. 2

L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisorie. Fra queste rientrano, come nel vecchio diritto, sia i contributi alimentari per i figli minorenni e il coniuge sia la diffida ai debitori per garantire il versamento dei contributi stessi (Leuenberger in: Scheidungs-recht Praxiskommentar, Basilea 2000, n. 13, 19, 29 e 50 ad art. 137 CC). Le misure provvisorie adottate durante una causa di separazione o di divorzio possono sempre essere modificate dal giudice (Leuenberger, op. cit., n. 15 ad art. 137 CC), in particolare ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione (Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 137 CC). Nell'ambito di misure provvisorie ai sensi dell'art. 137 CC, è sufficiente che le affermazioni di fatto dell'una o dell'altra parte siano rese verosimili (Leuenberger, op. cit., n. 55 ad art. 137 CC). Trattandosi di contributi alimentari destinati al figlio minore, poi, sono applicabili il principio inquisitorio illimitato e la massima ufficiale (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 20 ad art. 137 CC; Wullschleger in: Scheidungsrecht Praxiskommentar, op. cit., n. 18 e 20 delle osservazioni generali agli art. 176-293 CC). Il giudice di ogni grado non è vincolato di conseguenza né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). Il principio inquisitorio, in ogni modo, è destinato a

salvaguardare gli interessi del minorenne, non quelli del genitore (Rep. 1994 pag. 237 consid. 2b).

E. 3

In concreto il Pretore ha accertato che dal 1° settembre 1999 il marito lavora a _____, presso una ditta facente parte del gruppo che lo impiega, e percepisce in Svizzera uno stipendio pari a circa la metà di quello conseguito in precedenza, mentre a _____ riceve il rimborso delle spese vive. Considerato che il costo della vita in _____ è inferiore del 35% rispetto a quello svizzero, il primo giudice ha ritenuto che la diminuzione di stipendio è sostanzialmente compensata dal calo del fabbisogno. Egli ha nondimeno ridotto di fr. 400.– mensili complessivi i contributi alimentari a carico del marito, gravato da maggiori oneri di viaggio per l'esercizio del diritto di visita. L'appellante rimprovera al primo giudice di avere riconosciuto il citato maggior onere mensile di fr. 400.– in mancanza di qualsiasi indicazione concreta sui costi della trasferta da _____ a _____, ammettendo così una circostanza di fatto non provata. Chiede inoltre che questa Camera disponga d'ufficio, giusta l'art. 322 lett. a CPC, l'interrogatorio formale del marito, in modo da accertare l'assenza di costi supplementari per il diritto di visita al figlio.

E. 4

Nella fattispecie il marito ha postulato la riduzione di fr. 650.– dei contributi mensili pattuiti a suo tempo, motivandola con il notevole taglio di stipendio subito dopo il temporaneo trasferimento per lavoro in _____, ciò che gli impedirebbe di far fronte ai contributi alimentari e di esercitare il diritto di visita al figlio, salvo cadere nel bisogno (istanza 15 ottobre 1999, pag. 3). Ora, l'istante ha bensì reso verosimile di essere stato trasferito dal datore di lavoro a _____, per una durata di 12-18 mesi, e di ricevere in Svizzera uno stipendio netto di fr. 2'450.– mensili (per dodici mensilità, già dedotta l'imposta alla fonte; cfr. doc. 10 e 11). Tutto si ignora, per contro, sulla sua situazione in _____, tranne che a _____ egli non ha in pratica alcun onere, poiché il datore di lavoro gli rimborsa le spese vive dietro presentazione delle fatture (doc. 11). Rispetto alla situazione esistente al momento in cui i coniugi hanno firmato l'accordo sull'assetto provvisorio appare manifesto, pertanto, che sono radicalmente mutati non solo il guadagno, ma anche il fabbisogno minimo dell'istante.

E. 5

L'appellante sostiene che il marito non ha dato alcuna informazione sulla frequenza dei suoi rientri in Svizzera e sui costi supplementari che gli causerebbe l'esercizio del diritto di visita. L'argomentazione è fondata. Giustamente il Pretore ha tenuto conto invero delle spese relative all'esercizio del diritto di visita, che per consolidata giurisprudenza di questa Camera rientrano nel fabbisogno del genitore non affidatario (sentenze del 24 novembre 1999 nella causa B. c. B., del 20 marzo 1991 nella causa De L. c. D. L.). Se non che, egli ha stimato il costo in fr. 400.– mensili senza disporre del benché minimo dato concreto sugli esborsi effettivi. Invano si cercherebbero nei vari fascicoli della Pretura ragguagli concreti sui costi di viaggio, sulle spese affrontate dal marito a _____ durante il soggiorno e sulla frequenza delle visite. Per di più – come si è già rilevato – manca qualsiasi elemento sul fabbisogno del marito a Skopje e sui rimborsi delle spese da parte del datore di lavoro.

E. 6

Ciò posto, si deve concludere che l'istante ha sì reso verosimile un notevole mutamento della sua situazione professionale, ma non un peggioramento della sua capacità

contributiva. Lo stipendio netto di fr. 2'450.– mensili (doc. 10) gli lascia infatti fr. 800.– dopo il versamento del contributo alimentare complessivo di fr. 1'650.–, visto che il datore di lavoro provvede ai costi connessi con la permanenza a _____ (doc. 11). Certo, l'istante pretende che l'importo di fr. 800.– mensili è insufficiente per finanziare le sue necessità e l'esercizio del diritto di visita, ma non ha per nulla reso verosimile tale affermazione, esplicitamente contestata dalla controparte all'udienza del 18 novembre 1999. Nelle circostanze descritte il Pretore non poteva aumentare il fabbisogno dell'interessato a beneplacito. Tutt'al più l'istante potrà inoltrare un'altra domanda di modifica, corredandola dei dati e della documentazione necessaria, ma tale responsabilità incombe a egli soltanto. Ne segue che l'appello dev'essere accolto e i decreti impugnati riformati nel senso che l'istanza di modifica del 15 ottobre 1999 va respinta e il decreto di trattenuta di stipendio emanato senza contraddittorio il 23 ottobre 1999 confermato. Ciò rende senza interesse il complemento di istruttoria chiesto dall'appellante.

E. 7

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il marito rifonderà inoltre all'appellante, assistita da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili. La riforma dei decreti impugnati impone anche la corrispondente modifica dei dispositivi pretorili sulle spese e le ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Gli appelli sono accolti e i decreti impugnati sono così riformati: a) inc. _____: 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese sono poste a carico di _____, che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili. b) inc. _____: 1. L'istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine a _____, _____, di trattenere mensilmente dallo stipendio percepito da _____ l'importo di fr. 1'650.– e di versare direttamente tale importo a _____ sul conto n. _____ a lei intestato presso la _____ del _____, _____. 2. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese sono poste a carico di _____, che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili. II. Gli oneri dell'appello, consistenti in: a) tassa di giustizia unica fr. 300.– b) spese fr. 50.– fr. 350.– già anticipati dall'appellante, sono posti a carico di _____, che rifonderà a _____ fr. 600.– per ripetibili. III. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione: – _____ (in estratto, per il dispositivo n. Ib/1); – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente II segretario